

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE DEI GEOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Con la seguente scrittura privata il Consiglio direttivo dell'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, via San Lazzaro 8, con delibera assunta nella seduta del 4 gennaio 2013, stipula quanto segue:

ART. 1 - E' costituita un'associazione denominata: **"ASSOCIAZIONE DEI GEOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"**.

L'Associazione ha sede in Trieste, via San Lazzaro 8, presso la sede dell'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia.

ART. 2 - Detta Associazione è regolata dalle norme contenute nello Statuto, che viene allegato al presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale, e, per quanto non previsto nell'atto costitutivo e nello statuto, il Consiglio si richiama alle norme del Codice Civile.

ART. 3 - L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore unico dei conti.

ART. 5 - Il Consiglio dell'Ordine da' atto che il primo Consiglio direttivo dell'Associazione è così composto:


- FULVIO IADAROLA, nato a Gorizia il 23/03/1956, Presidente;
- GIANNI LENARDUZZI, nato a Moggio Udinese (UD) il 13/08/1946, Vicepresidente;
- ORIANA PERCO, nata a Monfalcone (GO) il 07/09/1965, Tesoriere;
- ROBERTO PONTA, nato a Gorizia il 02/06/1956, Consigliere;
- ELENA BELLEN, nata a Trieste il 28/04/1964, Consigliere;

ART. 6 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

per Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia

Il Presidente

Fulvio Iadarola



ALLEGATO all'atto
Reg. il. 13/11/13
N° 284
IL DIRETTORE GENERALE

Allegato "A"
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DEI GEOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI – PATRIMONIO - DURATA

ART. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita una associazione senza fini di lucro denominata "**ASSOCIAZIONE DEI GEOLOGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**", regolata a norma del titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.

L'Associazione ha sede in Trieste presso la sede dell'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia. La sede potrà essere trasferita in altro comune con deliberazione adottata dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 2 - Oggetto e scopo

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di:

- a) tutelare gli interessi generali della categoria dei Geologi in materia professionale;
- b) promuovere iniziative atte a valorizzare l'importanza professionale, sociale e culturale della Categoria organizzando corsi di specializzazione, seminari e simili;
- c) organizzare e allestire, anche in collaborazione con altri soggetti, eventi di tipo culturale, ricreativo e simili quali manifestazioni, esposizioni, convegni, dibattiti, ecc;
- d) promuovere e favorire ogni iniziativa tesa al perfezionamento dell'istruzione e specializzazione degli appartenenti alla Categoria, anche mediante pubblicazioni.

L'Associazione può svolgere in via diretta o indiretta, ogni attività - anche commerciale ed accessoria - strumentale al perseguimento delle finalità statutarie con le modalità definite dal Consiglio direttivo.

ART. 3 – Contributi associativi, patrimonio ed esercizio sociale

Un contributo annuale verrà versato all'Associazione dall'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia. Tale contributo sarà fissato di anno in anno dall'Ordine considerando le attività e i programmi dell'Associazione.

La quota associativa dovuta dai soci volontari è stabilita dal Consiglio direttivo e dovrà essere corrisposta all'atto dell'ammissione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal contributo annuale versato dall'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia;
- b) dalle quote dei soci volontari;
- c) dai contributi di Enti e Istituzioni pubbliche e private;
- d) da finanziamenti erogati da istituti, enti pubblici e privati;
- e) da proventi derivanti dall'organizzazione di corsi, seminari, convegni, pubblicazioni;
- f) dai beni immobili e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- g) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- h) dalle eventuali donazioni e lasciti;
- i) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' vietato distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché riserve, fondi o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio direttivo provvede alla preparazione del bilancio da sottoporre annualmente all'assemblea dei soci.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'anno verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

ART. 4 - Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile.

TITOLO II

SOCI – DIRITTI E DOVERI

ART. 5 - Soci

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

- a) soci di diritto;
- b) soci volontari;
- c) soci onorari.

Sono soci di diritto tutti gli iscritti all'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, sia all'Albo Professionale che all'Elenco Speciale, salvo rinuncia da esprimere per iscritto all'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta costituzione dell'Associazione stessa ovvero, per i nuovi iscritti, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'iscrizione all'Ordine.

Sono soci volontari tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono essere soci volontari le persone fisiche, Enti e Associazioni pubbliche e private.

Sono soci onorari le persone, enti o istituzioni che il Consiglio direttivo dell'Associazione ritiene iscrivibili e che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera e sostegno ideale ovvero economico alle attività della categoria dei Geologi. Essi hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

ART. 6 – Ammissione dei soci volontari

Il Consiglio direttivo, a maggioranza dei presenti, decide in via inappellabile sull'ammissione dei soci volontari. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio.

L'ammissione di socio per Associazioni ed Enti pubblici e privati è subordinata alla corresponsione di un eventuale contributo "una tantum" stabilito dal Consiglio direttivo, oltre alla quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci e perdita della qualifica di socio

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota annuale dovuta all'Ordine dei Geologi per i soci di diritto e con la quota associativa per i soci volontari, godono:

- a) del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina dei membri del Consiglio;
- b) dell'elettorato attivo e passivo;
- c) del diritto di partecipare alle attività dell'Associazione.

E' esclusa la partecipazione temporanea dei soci alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

La qualifica di socio di diritto si perde:

- a) per recesso, esercitabile in qualsiasi momento ed a sua volta revocabile;
- b) per cancellazione dell'Albo Professionale o dall'Elenco Speciale dell'Ordine;
- c) per morte.

L'ex iscritto all'Ordine ha diritto di chiedere l'iscrizione all'Associazione come socio volontario.

La qualifica di socio volontario si perde:

- a) per recesso;
- b) per provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio;
- c) per morosità, trascorso un anno dal mancato pagamento della quota;
- d) per morte.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Revisore unico dei conti.



ART. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è formata dai soci persone fisiche e dai legali rappresentanti degli Enti e delle Associazioni pubbliche e private associate. I rappresentanti rimangono in carica per il tempo che sarà determinato autonomamente dall'ente rappresentato.

Ciascun socio partecipa alle deliberazioni dell'Assemblea con un voto, qualunque sia la sua quota.

I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno e in assemblea straordinaria qualora lo decida il Consiglio direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un decimo dei soci con diritto di voto, con specificazione degli argomenti da trattare.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta e/o telematica a ciascun socio.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci componenti e le deliberazioni prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'adunanza si intenderà in seconda convocazione quando sarà trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sulle modifiche dell'Atto costitutivo e sullo Statuto dovranno essere adottate con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e su quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in mancanza di questo, dal Vicepresidente.

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 5 (cinque) membri designati dal Consiglio dell'Ordine, scelti tra i soci dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione viene rinnovato in coincidenza del rinnovo del Consiglio dell'Ordine e i suoi membri sono rieleggibili. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione. In caso di decesso o di dimissioni di un Consigliere designato dall'Ordine, il Consiglio dell'Ordine alla prima riunione provvede alla sua sostituzione. Gli incarichi sono gratuiti. Tuttavia, qualora l'assemblea lo preveda, possono essere attribuiti compensi per prestazioni lavorative fornite nell'ambito delle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Il Consiglio dell'Associazione elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Non vi è incompatibilità con le cariche di Presidente, di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere dell'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia.

Il Segretario ed il Tesoriere collaborano con il Presidente e il Vicepresidente nella gestione dell'attività e nella stesura dei bilanci dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni, in particolare:

- a) nomina tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente;
- b) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- d) elabora ed approva il programma di attività dell'Associazione;
- e) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alle attività e gestioni sociali, conferisce incarichi sia generali che specifici a persone, Enti e strutture di servizi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente che viene nominato dallo stesso Consiglio, e in sua assenza, dal Vicepresidente, quest'ultimo ha poteri vicari.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 3 dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno

rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 11– Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ha la firma sociale, riscuote somme da chiunque e a qualsiasi titolo dovute, comprese le sovvenzioni dello Stato, di Enti Pubblici e Privati, rilascia quietanze, esegue pagamenti e compie qualsiasi operazione bancaria, sia attiva che passiva.

Il Presidente può delegare queste funzioni al Vicepresidente, in tutto o in parte. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo anche con facoltà di firma.

Il Presidente può, con successiva ratifica del Consiglio direttivo, assumere, per esigenze improrogabili ed urgenti, iniziative necessarie alla migliore gestione dell'Associazione disponendo della relativa spesa.

ART. 12 – Il Vicepresidente

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ha il compito di esercitare le sue mansioni. Egli coadiuva, inoltre, il Consiglio direttivo e il Tesoriere nella predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo ed assume iniziative intese all'acquisizione di risorse a vantaggio dell'Associazione.

ART. 13 – Il Revisore unico dei conti

Il Revisore unico viene eletto dal Consiglio direttivo. Egli provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui preventivi e sui consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. Può assistere alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Egli decade con il Consiglio direttivo.

TITOLO IV

FINANZIAMENTI, GESTIONE AMMINISTRATIVA E SPESE

ART. 14 – Finanziamenti e amministrazione

L'Associazione opera mediante finanziamenti richiesti e provenienti da:

- a) convenzioni nazionali ed internazionali; Enti, Fondazioni e privati;
- b) quote associative d'ingresso;
- c) contributi volontari;

- d) lasciti e donazioni;
- e) proventi derivanti dalle iniziative promosse e dalle eventuali attività commerciali marginali esercitate in quanto utili al conseguimento degli scopi dell'Associazione verranno gestiti secondo le specifiche norme vigenti.

ART. 15 – Spese

Per le spese di funzionamento dell'Associazione e di organizzazione delle iniziative si utilizzeranno il contributo ricevuto dall'Ordine, le quote associative erogate, le entrate derivanti dall'attività e i contributi erogati da privati, Enti Pubblici e Privati e i contributi statali.

TITOLO V

SCIoglIMENTO E NORME FINALI

ART. 16 – Scioglimento

L'Associazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 Codice Civile. Inoltre l'Associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto all'Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia ovvero altre associazioni senza scopo di lucro e con finalità analoghe a quelle della presente Associazione o a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

